

FAQ

Riferimenti:

Decreto Legge 24/03/2022 n.24, art.4

Circolare del Ministero dell'Istruzione n.410 del 29/03/2022

Decreto del Ministero dell'Istruzione n.82 del 31/03/2022

Prot. n.12708/A1409C del 31/03/2022 della Regione Piemonte

1. Quando e come si inviano le segnalazione di positività al SISP?

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti professionali, quando la Scuola viene a conoscenza dell'accertamento di un quarto caso con tampone positivo per SARS-CoV-2 nella stessa sezione o gruppo classe, deve inviare una mail a covidinfoscuole@aslto4.piemonte.it avente per oggetto: "Quarto caso classe ...".

In allegato deve essere inviato il modulo "allegato 3 per autosorveglianza" che sostituisce il precedente allegato 3.

Dal momento che le misure contumaciali di quarantena per i contatti dei casi positivi sono cessate a partire dal 1° aprile, **non** è più necessario inviare l'elenco degli alunni e della classe coinvolta dal caso di positività e dei relativi insegnanti che nelle 48 ore precedenti siano transitati nella classe per almeno 4 ore.

2. Quando la Scuola viene a conoscenza dell'accertamento con tampone positivo di un primo, secondo e terzo caso confermato di SARS-CoV-2 nella stessa sezione o gruppo classe cosa deve fare?

Non inviare il modulo di segnalazione al SISP.

Non sono necessarie misure precauzionali: fino a tre casi di positività si possono utilizzare dispositivi di protezione di tipo chirurgico.

3. Quando la Scuola viene a conoscenza dell'accertamento con tampone positivo del quarto caso confermato di SARS-CoV-2 nella stessa sezione o gruppo classe cosa deve fare?

Inviare il modulo di segnalazione al SISP e proseguire l'attività educativa e didattica in presenza per tutti.

La misura precauzionale applicata ai docenti, agli educatori e agli alunni della sezione o gruppo classe è il regime dell'autosorveglianza (D.L. 24/03/2022, n.24, art. 4).

4. Come conteggiare il quarto caso di infezione a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare?

Per "almeno quattro o più casi tra gli alunni" si intende: insorgenza del quarto caso che si verifica entro cinque giorni dall'accertamento (tampone positivo) del terzo caso e comunque non oltre il decimo giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Il personale educativo e scolastico **non** è considerato ai fini del calcolo dei casi confermati positivi.

5. In cosa consiste l'autosorveglianza?

Consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, fatte salve le deroghe di cui al punto 8.

In caso di comparsa di sintomi è prevista l'esecuzione immediata di un test diagnostico (antigenico/molecolare/autosomministrato) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (allegato 4).

6. Dove si eseguono i tamponi di accertamento diagnostico in caso di comparsa di sintomatologia in regime di autosorveglianza

- a. Presso gli hot spot ASL TO4 ad accesso diretto:
 - Chivasso: martedì e giovedì ore 11.30-12.30
 - Rivarolo C.se: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 11.30-12.30
- b. Presso gli hot spot ASL TO4 tramite prenotazione del PLS/MMG
- c. Presso Farmacie o Centri Autorizzati su prenotazione privata, a pagamento.
- d. A domicilio con tampone autosomministrato.

7. Quando si può eseguire il tampone autosomministrato?

Solo in caso di comparsa di sintomi nel regime dell'autosorveglianza. Tale tampone **non** è considerato valido ai fini dell'accertamento della positività o in uscita dall'isolamento.

8. Quali deroghe all'obbligo di mascherina FFP2 durante l'auto sorveglianza?

E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti affetti da patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

9. Per quanto tempo si può indossare la stessa mascherina FFP2?

Va sostituita ogni giorno

10. Qual è la durata dell'isolamento domiciliare a seguito di positività al SARS-CoV-2?

Le regole relative ai casi positivi e quindi all'isolamento rimangono invariate e fanno riferimento alla Circolare del Ministero prot. n.60136 del 30.12.2021.

Caso Covid-19	Durata minima isolamento
Non vaccinato Vaccinato con ciclo incompleto Vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni	10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo
Vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni Vaccinato con booster	7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

11. Quali specifiche condizioni sono previste per gli alunni in isolamento?

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta dello studente, se maggiorenne, o della famiglia, se minorenni.

12. Quale è la procedura per il rientro in classe di un alunno dopo un periodo di isolamento domiciliare a seguito di infezione da SARS-CoV-2?

La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati, nelle tempistiche riportate al punto 10.

In casi dubbi e su specifica richiesta del dirigente scolastico, il genitore può inviare una mail ad oggetto "rientro in classe", all'indirizzo conclusionpercorsi@aslto4.piemonte.it per richiedere un'ulteriore certificazione da esibire per il rientro in classe.

13. Quale comportamento adottare in caso di alunni o personale scolastico con contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2?

A tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il regime dell'autosorveglianza.

14. Quali sono le ulteriori misure di sicurezza da applicare in ambito scolastico?

Dal DL 24/03/2022, n.24, art.9, comma 5:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo (sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti) nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a. e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di eta', per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.*
- b. e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
- c. resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.*